

*Codici
Tascabili*

CODICE di PROCEDURA PENALE

SCHEMI E TABELLE

a cura di

NICOLA FABIO DE FEO

I presenti contributi hanno ad oggetto gli
articoli del codice contrassegnati da un asterisco


**MAGGIOLI
EDITORE**

2009

© Copyright 2009 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020

www.maggioli.it/servizioclienti

e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'editore declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative alla elaborazione dei testi normativi

L'editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute; l'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi.

INDICE DEGLI SCHEMI E DELLE TABELLE

**I presenti contributi hanno ad oggetto
gli articoli del codice contrassegnati da un asterisco**

Schema n°	Libro c.p.p.	Articolo c.p.p.	Rubricazione	Tipo di schema
1)	libro I	art. 1	<i>La giurisdizione</i>	diagramma di flusso
2)	libro I	art. 2	<i>Cognizione del giudice penale</i>	tabella
3)	libro I	art. 4	<i>La competenza (in generale)</i>	diagramma di flusso
4)	libro I	artt. 5-7; art. 4 D.Lgs. 274/2000	<i>La competenza per materia</i>	diagramma di flusso
5)	libro I	artt. 8-11-bis	<i>Competenza per territorio</i>	tabella
6)	libro I	artt. 12/16	<i>Competenza per connessione nelle magistrature togate</i>	tabella
7)	libro I	artt. 20, 28-32	<i>Il conflitto di giurisdizione</i>	diagramma di flusso
8)	libro I	artt. 21-32	<i>Questioni di competenza</i>	diagramma di flusso
9)	libro I	artt. 33-33-nonies	<i>Composizione del tribunale</i>	diagramma di flusso
10)	libro I	artt. 45-49	<i>La rimessione del processo</i>	diagramma di flusso
11)	libro I	artt. 50-54-quater	<i>Il Pubblico Ministero</i>	diagramma di flusso
12)	libro I	artt. 60-73	<i>Indagato ed imputato</i>	diagramma di flusso
13)	libro I	artt. 74-82	<i>La parte civile</i>	diagramma di flusso
14)	libro I	artt. 83-88	<i>Le altre parti private del processo</i>	diagramma di flusso
15)	libro I	artt. 90-95	<i>La persona offesa dal reato</i>	diagramma di flusso
16)	libro I	artt. 96-108	<i>Il difensore: figura e nomina (a)</i>	diagramma di flusso
17)	libro I	artt. 96-108	<i>Il difensore: nomina e cessazione (b)</i>	tabella
18)	libro II	artt. 148-171	<i>Le notificazioni: soggetti e forme (a)</i>	tabella
19)	libro II	artt. 148-171	<i>Le notificazioni all'imputato (b)</i>	tabella
20)	libro II	artt. 177-186	<i>Le nullità processuali</i>	diagramma di flusso
21)	libro III	artt. 187 ss.	<i>Prove e mezzi di ricerca della prova</i>	diagramma di flusso
22)	libro III	artt. 247-264	<i>Perquisizioni e sequestri</i>	diagramma di flusso
23)	libro IV	artt. 272-279	<i>Misure cautelari personali</i>	diagramma di flusso
24)	libro IV	artt. 280-286	<i>Misure cautelari coercitive</i>	tabella
25)	libro IV	artt. 287-290	<i>Misure cautelari interdittive</i>	diagramma di flusso
26)	libro IV	art. 303	<i>Principali termini di durata massima della custodia cautelare</i>	tabella
27)	libro IV	art. 303	<i>La sospensione dei termini della custodia cautelare</i>	tabella
28)	libro IV	artt. 304-305	<i>La custodia cautelare in carcere</i>	diagramma di flusso
29)	libro IV	artt. 309-311	<i>Impugnazioni in materia cautelare</i>	diagramma di flusso
30)	libro IV	artt. 316-325	<i>Misure cautelari reali</i>	diagramma di flusso
31)	libro V	artt. 326 ss.	<i>Le indagini preliminari</i>	diagramma di flusso

Schema n°	Libro c.p.p.	Articolo c.p.p.	Rubricazione	Tipo di schema
32)	libro V	artt. 379-391	<i>Arresto in flagranza e fermo</i>	diagramma di flusso
33)	libro V <i>decies</i>	artt. 391-bis-391	<i>Le investigazioni difensive</i>	tabella
34)	libro V	artt. 392-404	<i>Incidente probatorio</i>	diagramma di flusso
35)	libro V	artt. 416-433	<i>Udienza preliminare</i>	diagramma di flusso
36)	libro VI	artt. 438-464	<i>Procedimenti speciali</i>	diagramma di flusso
37)	libro VI	artt. 465-469	<i>Atti introduttivi al dibattimento</i>	tabella
38)	libro VII	artt. 470 ss.	<i>Fasi del dibattimento</i>	tabella
39)	libro VIII	artt. 549 ss.	<i>Rito dinanzi al tribunale in composizione monocratica</i>	tabella
40)	D.Lgs. 274/2000	-	<i>Rito dinanzi al giudice di pace in sede penale</i>	tabella
41)	libro IX	artt. 568 ss.	<i>Le impugnazioni in generale</i>	tabella
42)	libro X	artt. 648 ss.	<i>L'esecuzione e il giudicato penale (a)</i>	diagramma di flusso
43)	libro X	artt. 648 ss.	<i>L'esecuzione (b)</i>	tabella


schema 1

LA GIURISDIZIONE

ORDINARIA

SPECIALE

L'art. 102 c. 1 Cost. vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali, non abolisce gli esistenti, secondo l'interpretazione preferibile



PENALE

CIVILE

AMMINISTRATIVA


TRIBUTARIA

COGNIZIONE DEL GIUDICE PENALE


COGNIZIONE PIENA	reato e suoi effetti civili ed amministrativi
COGNIZIONE INCIDENTALE EX ART. 2 C.P.P.	tutte le questioni civili, penali ed amministrative da cui dipende la soluzione della controversia penale
COGNIZIONE INCIDENTALE AMMINISTRATIVA	arg. ex art. 4 all. "E" regio decreto 2248/1865: disapplicazione incidentale di atto amministrativo penalmente illecito
COGNIZIONE IN AMBITO CIVILE CONDIZIONATA	alla proposizione dell'azione civile in sede penale (con costituzione di parte civile): danni e restituzioni da reato
COGNIZIONE DERIVANTE DA CONNESSIONE OGGETTIVA	con illecito amministrativo: artt. 24-25 legge 689/1981 nonché art. 221 codice della strada

schema 3

LA COMPETENZA (IN GENERALE)



LA COMPETENZA PER MATERIA



schema 5

COMPETENZA PER TERRITORIO

I) CRITERIO GENERALE	Luogo di consumazione del reato
II) REGOLE SPECIALI (art. 8 c.p.p.)	<u>Reato da cui derivi la morte di una o più persone:</u> → luogo dell'azione/omissione che ha causato il decesso <u>Reato permanente:</u> → luogo in cui ha avuto inizio la consumazione anche se dal reato siano derivati uno o più decessi <u>Tentativo:</u> → luogo di commissione dell'ultimo atto diretto alla commissione del delitto
III) REGOLE SUPPLETIVE: si applicano, in successione, se non sia possibile determinare la competenza in base alle regole I-II-IV	1) Il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione/omissione 2) Il luogo in cui l'imputato ha: <ul style="list-style-type: none">- residenza- dimora- domicilio 3) Il luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro <i>ad hoc</i>
IV) REGOLE DEROGATORIE: si applicano in via esclusiva, in deroga a quelle generali e suppletive, al ricorrere dei presupposti indicati	<u>Procedimenti in cui siano indagato, imputato, persona offesa, danneggiato dal reato un magistrato o componente della D.N.A. e procedimenti connessi:</u> → Ove il soggetto interessato abbia esercitato al momento della commissione del fatto o eserciti le proprie funzioni in ufficio ricompreso nel distretto di Corte d'appello in cui ha sede l'ufficio in teoria competente ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p., la competenza trasla al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte d'appello determinato dalla legge 420/98, salvo il caso ex art. 2, comma 11, c.p.p. <u>Reato commesso interamente all'estero:</u> → Residenza dell'imputato/indagato, sua dimora, suo domicilio, luogo dell'arresto, luogo della consegna; in subordine, ufficio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato.

**COMPETENZA PER CONNESSIONE NELLE
MAGISTRATURE TOGATE**

Casi di connessione ex art. 12 c.p.p.	Effetti della connessione su giurisdizione e competenza
<p>- fatto commesso da più persone in concorso (=dolo) o cooperazione (=colpa) o con condotte indipendenti: lett. "a" art. 12 c.p.p.</p>	<p>GIUDICI ORDINARI E SPECIALI I) tra reati devoluti a G.O. e Corte Costituzionale: → Corte Costituzionale II) tra reati devoluti al G.O. e reati militari: → G.O., ma solo se quello ad esso devoluto è il reato più grave; altrimenti, non opera la connessione</p>
<p>- più reati commessi da una sola persona con una sola azione/ omissione o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: lett. "b" art. 12 c.p.p.</p>	<p>CONNESSIONE E MINORENNI Non opera tra reati compiuti da minorenni e maggiorenni e tra reato compiuti dallo stesso soggetto da minorenni e maggiorenni</p>
<p>- reato/i commesso/i per seguirne, occultarne altri: lett. "c" art. 12 c.p.p.</p>	<p>COMPETENZA PER MATERIA Tra reati devoluti al Tribunale e reati devoluti alla Corte d'Assise → Corte d'Assise</p>
<p>NB: i delitti si considerano sempre più gravi delle contravvenzioni; all'interno della specie, è più grave il reato con pena edittale massima maggiore; a parità, quello con pena edittale minima maggiore; delle pene pecuniarie si tiene conto solo a parità di pene detentive.</p>	<p>COMPETENZA TERRITORIALE 1) → giudice del reato più grave a parità → giudice competente per il primo reato 2) nel caso sub "a", se deriva la morte di una persona → giudice del luogo della morte</p>

schema 7

IL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

CASI DI CONFLITTO

c.d. "positivo"

Uno o più giudici ordinari ed uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona

c.d. "negativo"

Uno o più giudici ordinari ed uno o più giudici speciali contemporaneamente ricusano di prendere cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona

"casi analoghi"

Ex art. 28 comma 2, I parte c.p.p., le norme in esame si applicano anche a casi di conflitto "analoghi" a quelli indicati di questo tipo tra GUP e giudice del dibattimento (prevale quest'ultimo)

Rilevato o d'ufficio dal giudice o su istanza del PM o di una parte privata; il giudice ne dà comunicazione all'altro giudice in ritenuto conflitto e trasmette gli atti alla Corte di Cassazione; il conflitto cessa se uno dei giudici dichiara la propria incompetenza (art. 29 c.p.p.)

Sul conflitto decide la Corte di Cassazione, con sentenza assunta in camera di consiglio con eventuali effetti di cui all'art. 32 u.c. c.p.p.

QUESTIONI DI COMPETENZA

DECLARATORIA DI INCOMPETENZA

NB: L'INCOMPETENZA PER MATERIA È RILEVABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, ANCHE D'UFFICIO

Durante le indagini preliminari:

dichiarata dal G.I.P. a mezzo di **ordinanza** con trasmissione degli atti al P.M. (ordinanza ad efficacia limitata al solo atto)

Dopo la chiusura delle indagini preliminari:

dichiarata dal G.I.P. con **sentenza**; atti trasmessi al P.M. competente.

In dibattimento di I grado:

dichiarata dal giudice del dibattimento con **sentenza**; atti trasmessi al P.M. ritenuto competente (art. 23 c. 1 giusta sent. Corte Cost. 214/93 et 70/96.

N.B.: se la competenza appartiene a giudice inferiore, essa va rilevata entro i termini ex art. 491 c.1 c.p.p.; altrimenti si consolida in capo al giudice superiore (cd "principio di attrazione")

In Cassazione:

dichiarata con sentenza di annullamento con rinvio

In appello:

dichiarata dal giudice con **sentenza di annullamento** e con trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente (sent. C.Cost. 214/93 e 70/96)

schema 9

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE

MONOCRATICA


- delitti ex art. 73 DPR 309/90 non aggravati ex art. 80
- tutti gli altri reati non devoluti ex art. 33*bis* al tribunale in composizione collegiale
- come giudice dell'esecuzione dei propri provvedimenti (art. 665)
- in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (art. 39 c. 1 D.Lgs. 274/2000)

COLLEGIALE


- delitti ex art. 33*bis* c.p.p.
- delitti puniti con pena edittale massima reclusione superiore a 10 anni, anche come tentativo, salvo reati ex DPR 309/90 non aggravati ex art. 80
- in sede di riesame delle misure coercitive (art. 309 c. 7) e non (art. 324) e di appello su misure cautelari (art. 310 c. 2)
- come giudice dell'esecuzione dei propri provvedimenti (art. 665) nonché nel caso di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale (art. 665 c. 4*bis*)

LA RIMESSIONE DEL PROCESSO

PRESUPPOSTI-BASE : ESISTENZA, IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO DI MERITO, DI GRAVI SITUAZIONI LOCALI, NON ALTRIMENTI ELIMINABILI, CHE:



Istanza dell'imputato (personalmente o a mezzo procuratore speciale) del PM o del Proc. Gen. presso la Corte d'appello, con deposito nella cancelleria del giudice procedente e notifica entro 7 gg. alle altre parti (a pena d'inammissibilità)



schema 11

IL PUBBLICO MINISTERO

ORGANO DELLA PUBBLICA ACCUSA, COSTITUENTE PARTE PUBBLICA DEL PROCEDIMENTO PENALE, ORGANIZZATO SU BASE GERARCHICA (PROCURATORE DELLA REPUBBLICA → SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA), IL CHE CONSENTE LA COSIDDETTA "AVOCAZIONE" DELLE INDAGINI

Dirige le indagini, anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria

Esercita l'azione penale quando non sussistano i presupposti per l'archiviazione



L'esercizio dell'azione penale può essere diretto oppure, ex art. 409 c. 5 c.p.p., su ordine del GIP

INDAGATO ED IMPUTATO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

INDAGATO

- è la persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari;
- tale permane sino all'accoglimento della richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale (con la formulazione del capo d'imputazione)
- gli sono accordate, ex art. 61 c. 1 c.p.p. le garanzie e gli si estendono tutte le disposizioni concernenti l'imputato, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 61 c. 2 c.p.p.)

IMPUTATO

- è la persona nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale: dunque la persona a cui è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, nel decreto di citazione a giudizio e nel giudizio direttissimo: art. 60 c. 1 c.p.p.;
- si conserva tale *status* in tutto il processo sino a che:
 - a) sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna
 - b) sia divenuto irrevocabile il decreto penale di condanna
- si riacquista lo status di imputato in caso di:
 - 1) revoca della sentenza di non luogo a procedere ex art. 434 e ss. c.p.p.
 - 2) revisione del processo

schema 13

LA PARTE CIVILE

Parte privata ed eventuale, esercita in sede penale l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni subiti dal reato



Legittimato attivo:


- danneggiato dal reato
- suoi successori universali



Legittimato passivo:

- imputato
- responsabile civile

NB: i soggetti che non hanno il libero esercizio dei propri diritti devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati nelle forme prescritte per l'esercizio dell'azione civile (art. 75 c.p.c.); in caso di mancanza di rappresentante e motivi di urgenza oppure di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, il giudice nomina, su istanza anche del PM, un curatore speciale.




L'esercizio dell'azione avviene a mezzo della dichiarazione di costituzione di parte civile, atto scritto munito dei requisiti a pena di inammissibilità ex art. 78 c.p.p.



Termini: la costituzione di parte civile deve intervenire per l'udienza preliminare (ove prevista) e comunque, a pena di decadenza, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (art. 484 c.p.p.); la dichiarazione può essere depositata in cancelleria o presentata direttamente in udienza. Nel primo caso va comunicata al P.M. e notificata alle altre parti.

Cessazione della parte civile: esclusione (su istanza o d'ufficio: artt. 80-81 c.p.p.); revoca della stessa, espressa o implicita (promovimento dell'azione in sede civile o mancata presentazione delle conclusioni scritte)

LE ALTRE PARTI PRIVATE DEL PROCESSO



- ✓ possono essere citate in giudizio
- ✓ possono costituirsi volontariamente

schema 15

LA PERSONA OFFESA DAL REATO

PARTE EVENTUALE DEL PROCESSO

Persona offesa dal reato

È il titolare dell'interesse tutelato dalla norma e, quindi, leso dal reato

Enti e associazioni onlus con finalità statutarie riconosciute *ex lege* (ante commissione del fatto) di tutela degli interessi lesi dal reato

- esercita diritti e facoltà riconosciuti dalla legge (ad esempio, ove ne faccia richiesta deve essere avvertito della richiesta di archiviazione inoltrata dal PM);
- può sempre depositare memorie
- può, tranne che nel giudizio di Cassazione, indicare elementi di prova
- se è anche persona danneggiata dal reato, può costituirsi parte civile

Previo suo consenso nelle forme ex art. 92 c.p.p., esercitano i diritti e le facoltà riconosciuti alla persona offesa; se ammesso dalla legge, possono costituirsi parte civile

IL DIFENSORE: FIGURA E NOMINA (a)

Soggetto necessario del processo

DI FIDUCIA

nominato/i (in numero non superiore a due per l'indagato/ imputato, in uno per le altre parti private) dal soggetto processuale, fatta salva l'ipotesi di soggetto in stato di fermo, arresto o custodia cautelare, caso in cui la nomina può essere fatta da un prossimo congiunto (art. 96 c. 3 c.p.p.)

D'UFFICIO

- nominato dall'A.G. procedente nel caso in cui l'imputato sia rimasto privo o non abbia nominato un difensore di fiducia in occasione del primo atto per il quale sia prevista la presenza del difensore;
- designato dal sistema centralizzato che lo individua, secondo turnazione, in un elenco *ad hoc* (art. 97 c. 2 c.p.p.)
- ha l'obbligo di prestare il patrocinio;
- ha diritto ad essere retribuito dal difeso (salvo che questi venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato)

SOSTITUTO PROCESSUALE

ex art. 102 c.p.p., nominato dal difensore di fiducia o di ufficio, esercita tutti i loro poteri e diritti e ne assume i doveri

schema 17

IL DIFENSORE: NOMINA E CESSAZIONE (b)

Nomina del difensore:	può avvenire con dichiarazione alternativamente - resa dall'interessato all'autorità che procede - oppure consegnata alla stessa dal difensore - oppure trasmessa con raccomandata
Cessazione dall'ufficio di difensore:	Difensore di fiducia: <ul style="list-style-type: none">- revoca del mandato- rinuncia al mandato- situazione di incompatibilità ex art. 106 c.p.p. Difensore d'ufficio: <ul style="list-style-type: none">- a) revoca / sostituzione per giustificato motivo (art. 97 c.5 c.p.p.)- b) nomina di difensore di fiducia (art. 97 c.6 c.p.p.)

LE NOTIFICAZIONI: SOGGETTI E FORME (a)

<p>Soggetti notificatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - di norma, ufficiale giudiziario - nei procedimenti con detenuti nei procedimenti dinanzi al tribunale del riesame, anche la polizia giudiziaria - per le notifiche a mezzo posta, ove ammesse (es. art. 152 c.p.p.), agente postale - ammesse anche le notifiche effettuate personalmente dalla parte o dal difensore al PM, mediante deposito in segreteria - salvo divieto ex lege, anche i difensori delle parti private con racc. AR e le forme ex art. 56 disp. att. cpp.
<p>Forme della notificazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - consegna di copia all'interessato, anche effettuata dalla cancelleria (art. 148 c. 4) o segreteria del PM per quelle di competenza (151 c. 2) - con mezzi tecnici idonei (148 c. 2bis) - per soggetti diversi dall'imputato, per telefono o, in subordine, telegramma, o con mezzi tecnici ad hoc che garantiscano la conoscenza dell'atto a cura della cancelleria e su disposizione del giudice - per quelle richieste dalle parti private, invio da parte del difensore di copia dell'atto mediante raccomandata AR (art. 152 c.p.p.) - per le notificazioni da farsi al PM mediante consegna – anche effettuata dall'interessato o dal difensore – di copia dell'atto alla segreteria del PM (art. 153 c.p.p.) - per le persone offese, nei casi ex art. 156, con pubblici annunci <p>Hanno valore di notificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ex art. 151 la lettura di provvedimenti e avvisi del PM agli interessati in loro presenza, se verbalizzate • ex art. 148 la lettura di provvedimenti e avvisi del giudice agli interessati in loro presenza, se verbalizzate

schema 19

LE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO (b)

Imputato detenuto	- consegna di copia alla persona; se rifiuta, consegna al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci
Imputato non detenuto: 1ª notificazione	- consegna di copia alla persona; altrimenti a chi conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci in caso di abitazione o luogo di lavoro; se sconosciuti, nel luogo di temporanea dimora o recapito + raccomandata AR. In caso di inesistenza/assenza dei soggetti menzionati, e prelieve ulteriori ricerche nei luoghi suindicati, mediante deposito nella casa comunale con i modi ex art. 157 c. 8
Notificazioni successive	- nel corso del procedimento, dopo il primo atto notificato, presso il domicilio eletto, dichiarato e determinato giusta art. 161 c.p.p.
Imputato non detenuto in servizio militare	- consegna di persona nel luogo di servizio; altrimenti, al comandante che deve immediatamente informare l'interessato
Imputato dichiarato irreperibile	- consegna nelle mani del difensore (ad esito del decreto di irreperibilità, che consegue a impossibilità di effettuare le notifiche nei modi ex art. 157 ed all'esito negativo di nuove ulteriori ricerche nei luoghi indicati ex art. 159 c.p.p.)
Imputato latitante o evaso	- consegna di copia al difensore (art. 165 c.p.p.)
Imputato interdetto/ infermo di mente	- come sopra, ma presso il tutore o – nei casi ex art. 71 c. 1 c.p.p. – presso il curatore speciale

LE NULLITÀ PROCESSUALI

NULLITÀ

ASSOLUTE INSANABILI

(artt. 178-179)

- a) art. 178 lett. "a"
- b) iniziativa del PM nell'esercizio della azione penale
- c) omessa citazione imputato
- d) assenza difensore nei casi di presenza obbligatoria
- e) altri casi previsti dalla legge

→ **rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento**

c.d. "A REGIME INTERMEDIO"

nullità ex art. 178, lett. "b" e "c" non assolute

→ **rilevabili anche ex officio, ma entro la deliberazione del relativo grado di giudizio**

RELATIVE


nullità diverse da quelle previste ex artt. 178 e 179 c.p.p.

→ dichiarate su istanza di parte
 → entro termini a pena di decadenza in relazione alla fase in cui si sono verificate: art. 181 c.p.p.

schema 21

PROVE E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

MEZZI DI PROVA



Testimonianza

Esame delle parti

Confronto

Ricognizione personale

Ricognizione di cose


Ricognizione di suoni,
voci o di altro percepibile

Esperimento giudiziale

Perizia

Documenti

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA



Ispezione


Perquisizione personale

Perquisizione locale

Sequestro probatorio

Intercettazione di conversa-
zioni o comunicazioni

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI



schema 23

MISURE CAUTELARI PERSONALI

PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

positivi

- 1) sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
- 2) esistenza di almeno una delle seguente esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.):

2a) specifiche ed inderogabili esigenze istruttorie in relazione a situazioni di attuale e concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento, pena nullità assoluta

2b) fuga o concreto pericolo di fuga dell'imputato, in casi di delitto punibile in concreto con pena > 2 anni di reclusione

2c) sussistenza di concreto pericolo di commissione da parte dell'indagato/imputato di gravi delitti con uso delle armi o di altri mezzi di violenza personale o contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede

- 3) salvo casi speciali *ex lege*, solo in relazione a delitti puniti con reclusione edittale superiore a 3 anni

negativo

Insussistenza di causa di giustificazione o non punibilità o estinzione del reato o della pena: art. 273 u.c. c.p.p.

APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE PERSONALE

COERCITIVA:

libro IV, titolo I, capo I

INTERDITTIVA:

libro IV, titolo I, capo II

MISURE CAUTELARI COERCITIVE

<p>D) presupposto de poena</p>	<p>Salvo disposto dell'art. 391 c.p.p. e dell'art. 282bis comma 6, solo ove si proceda per delitti puniti con pena superiore nel massimo edittale a 3 anni di reclusione (4 anni per la custodia cautelare in carcere, salvo che in caso di trasgressione di prescrizioni inerenti a misura cautelare)</p>
<p>II) le singole misure coercitive</p>	<p><u>1) DIVIETO DI ESPATRIO (art. 281)</u> → divieto di abbandono del territorio nazionale senza autorizzazione giudice</p> <p><u>2) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G. (art. 282)</u> → il giudice fissa giorni e ore tenendo conto del lavoro e dell'abitazione dell'imputato</p> <p><u>3) ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (art. 282bis)</u> → obbligo di lasciare la casa familiare e divieto di accedervi senza autorizzazione del giudice; estendibile anche - pro incolumità della P.O. e dei prossimi congiunti - ad altri luoghi, ed accompagnabile da obbligo di assegno pro "mantenimento". Nei reati ex art. 282bis c. 6, si prescinde dai limiti edittali di pena</p> <p><u>4) DIVIETO ED OBBLIGO DI DIMORA (art. 283)</u> → in un dato luogo, anche diverso, in presenza di condizioni ex lege, da quello di dimora abituale, con eventuale prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in determinate ore</p> <p><u>5) ARRESTI DOMICILIARI (art. 284)</u> → obbligo di non allontanarsi dall'abitazione, luogo di privata dimora o di cura senza autorizzazione giudice per esigenze primarie di vita; possibili anche restrizioni nelle comunicazioni; si considerano custodia cautelare</p> <p><u>6) CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE O LUOGO DI CURA</u> → solo quando qualsiasi altra misura risulti inadeguata (274 c. 3), salvo ipotesi ex art. 416bis c.p. (art. 274 c. 3 II p.); non applicabile se si ritiene concedibile la sospensione condizionale; vietata o limitatissima nei casi ex art. 274 c. 4 e ss. e 286bis. È disposta in luogo di cura psichiatrica (art. 286) se in capo al soggetto sussista incapacità di intendere e volere (o la capacità sia grandemente scemata) per infermità mentale.</p>

schema 25

MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE

PRESUPPOSTO DE POENA: SOLO DELITTI PUNITI CON PENA EDITTALE MASSIMA SUPERIORE A 3 ANNI DI RECLUSIONE, SALVO DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori: art. 288

Ove si proceda per uno dei reati contro la libertà sessuale o ex art. 609*quinquies* (da ritenersi in luogo dell'abrogato 530) o 571 c.p., si prescinde dai limiti edittali ex art. 287 comma 1

Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio: art. 289

Può essere anche parziale (riguardare cioè solo alcune delle attività inerenti); non si applica agli uffici elettivi ad investitura popolare diretta; se si procede per delitti contro la P.A.: si prescinde dai limiti di pena; nel corso delle indagini preliminari, deve essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: art. 290

Può essere anche parziale (riguardare cioè solo alcune delle attività inerenti); se si procede per delitti contro l'incolumità, l'economia pubblica o l'industria e il commercio, o per reati societari o per i reati ex artt. 353-355-373-380-381, si prescinde dai limiti edittali

PRINCIPALI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (art. 303 c.p.p.)

Da inizio esecuzione custodia a provvedimento che dispone il giudizio	Da provvedimento che dispone giudizio (o inizio esecuzione misura) a sent. di I grado	Da sentenza di I grado o inizio esecuzione misura a sent. in appello	Da sentenza di appello (o succ. inizio misura) ad irrevocabilità	DURATA MASSIMA nel complesso, comprese proroghe
Reclusione non > 6 anni (max. edittale) → 3 mesi	Reclusione non > 6 anni (max. edittale) → 6 mesi	Reclusione non > 6 anni (pena irrogata) → 9 mesi	→ 9 mesi No limite se v'è solo appello PM	Reclusione non > 6 anni (max. edittale) → 2 anni
Reclusione > 6 anni (max. edittale) → 6 mesi	Reclusione > 6 anni max. edittale) → 6 mesi	Reclusione > 3 anni e ≤ 10 anni (pena irrogata) → 1 anno	→ 1 anno No limite se v'è solo appello PM	Reclusione > 6 anni ma ≤ 20 anni (max. edittale) → 4 anni
Recl. > 6 anni (max. edittale) nei reati ex 407 lett. "a" c.p.p. e comunque nei reati con ergastolo o reclusione almeno 20 anni → 1 anno	Reclusione > 6 anni (max. edittale) nei reati con ergastolo o reclusione con max. edittale > 20 anni → 1 anno e 6 mesi	Se condanna all'ergastolo o pena reclusione > 10 anni → 1 anno e 6 mesi	→ 1 anno e 6 mesi No limite se v'è solo appello PM	Reclusione > 20 anni o ergastolo (max. edittale) → 6 anni

NB: s'aggiungono 6 mesi (utilizzando l'eventuale residuo della colonna 1 oppure detraendoli di termini ex colonna 3) nella fase del giudizio per i reati ex art. 407 c. 2 lett. "a" c.p.p.

Possono essere disposte **"proroghe"** della custodia cautelare nei seguenti casi, ma sempre non eccedendo la durata massima consentita indicata nella colonna 5 della tabella:

- in ogni stato e grado del procedimento, quando si disponga perizia sullo stato mentale dell'imputato, si proroga la custodia cautelare del tempo necessario per la perizia
- nelle indagini preliminari, su richiesta del PM, con ordinanza (appellabile) del giudice che procede, per una sola volta e senza superamento di oltre la metà dei termini massimi ex art. 303 comma 1 c.p.p., quando cumulativamente:

- i termini siano prossimi alla scadenza +
- sussistano gravi esigenze cautelari
- il protrarsi della custodia sia reso indispensabile in rapporto a
 - accertamenti particolarmente complessi oppure a
 - nuove indagini disposte ex art. 415 bis c. 4 c.p.p.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA CUSTODIA CAUTELARE (art. 304 c.p.p.)

PRINCIPALI CASI DI SOSPENSIONE


DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA: art. 304 c.p.p.

- a) nel giudizio, per il tempo in cui il dibattimento è sospeso/rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o per richiesta di costoro, salvo che si tratti di sospensione connessa ad acquisizione di prove o alla concessione di termini a difesa
- b) nel giudizio, per il tempo in cui il dibattimento è sospeso/rinviato per mancata presentazione, allontanamento, mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati
- c) nel giudizio, in pendenza dei termini per il deposito della motivazione non contestuale della sentenza (544 cc. 2-3 c.p.p.)
- d) nel giudizio abbreviato, per il tempo di cui ai casi sub a), b), c)
- e) nel giudizio (anche abbreviato), nel caso di procedimenti:
 - particolarmente complessi
 - e concernenti
 - i soli reati previsti dall'art. 407 comma 2 lett. "a" c.p.p.

FORMA E RITO

- Casi a), b), c), d), con ordinanza del giudice, appellabile ex art. 310 c.p.p.
- Casi e), con ordinanza del giudice, appellabile ex art. 310 c.p.p., emessa su richiesta del PM

LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE



schema 29

IMPUGNAZIONI IN MATERIA CAUTELARE

MEZZI D'IMPUGNAZIONE

Misure personali

COERCITIVE (titolo I capo II):
- ex art. 309 ricorso al cd Tribunale della libertà entro 10 gg., con decisione entro 10 gg. dalla ricezione degli atti

INTERDITTIVE (titolo I capo III):
- ex art. 310 appello dinanzi al cd Tribunale del riesame entro 10 gg.

Misure reali

(titolo II capo III):
- ex art. 324 richiesta di riesame (con le modalità proprie dell'impugnazione - ex art. 582 c.p.p.) entro 10 gg., con decisione entro 10 gg. dalla ricezione degli atti

per **SEQUESTRO PREVENTIVO**:
- richiesta di riesame (art. 322 c.p.p.)
- fuori dei casi ex 322, appello (art. 322bis c.p.p.)

a) ricorso diretto per Cassazione:

- per le misure personali, giusta art. 111 Cost.
 - per le misure reali, giusta art. 325 c. 2 c.p.p.
- NB** alternativo a ricorsi al Tribunale o all'appello

b) ricorso per Cassazione in II grado:

contro i provvedimenti emessi in sede di riesame o di appello per le misure personali, giusta art. 311 c.p.p., per le misure reali, giusta art. 325 c. 1 c.p.p.

MISURE CAUTELARI REALI

Misure cautelari reali (libro IV titolo II)

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- a) se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento di pena pecuniaria, spese procedimento ed ogni altra somma dovuta all'erario oppure per le obbligazioni civili da reato (restituzioni e risarcimento);
- b) richiesto da PM o parte civile (in questo caso anche erga responsabile civile)
- c) sui beni mobili, immobili e crediti dell'imputato, nei limiti della pignorabilità

SEQUESTRO PREVENTIVO

- pericolo che la libera disponibilità di res pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati
- res che possono essere oggetto di confisca (art. 240 c.p.)

schema 31

LE INDAGINI PRELIMINARI

→ acquisizione della *notizia criminis* ed iscrizione della stessa nel registro ad hoc; sono le indagini che servono alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.)

Direzione delle indagini preliminari:
P.M. (art. 327 c.p.p.)

Sin dal momento di conferimento del mandato con atto scritto, anche il **difensore** può svolgere investigazioni per il proprio assistito, con le forme e fini ex titolo *Vbis* del libro V

Nei casi indicati dalla legge, sulle istanze di PM e parti decide il **G.I.P.** (giudice per le indagini preliminari):
art. 328 c.1. c.p.p.

Le indagini sono coperte dal cd. segreto istruttorio sino a:

- termine delle indagini preliminari
- altri casi in cui l'imputato possa averne conoscenza

il PM può segretare con decreto motivato alcuni atti o vietare la pubblicazione del loro contenuto

chiusura delle indagini preliminari

Il PM intende chiedere archiviazione: inoltra richiesta al G.I.P. ed avviso alla persona offesa che ex art. 408 ne abbia fatto richiesta

Il PM non intende chiedere archiviazione, e dunque deve esercitare l'azione penale: notifica all'indagato ed al difensore avviso ex art. 415*bis* c.p.p. oppure - nei casi previsti - procede a far notificare la citazione diretta a giudizio

Il P.M. intende chiedere proroga del termine; si procede ex art. 406 c.p.p. (competenza GIP)

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

- anche fuori dei casi di flagranza, al sussistere di specifici elementi che - anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato - fanno ritenere pericolo di fuga PM e PG possono "fermare" indiziato di delitto con pena edittale dell'ergastolo o non < 2 nel minimo e non > 5 nel massimo.

Arresto e fermo sono vietati se si è in presenza di adempimento del dovere, esercizio di un diritto o causa di non punibilità.

ARRESTO IN FLAGRANZA

- OBBLIGATORIO

- Flagranza di delitti non colposi puniti con ergastolo o pena edittale non < 5 anni nel minimo e 20 anni nel massimo
- Flagranza dei delitti non colposi ex art. 380 c. 2 (nei casi su querela, solo se essa è proposta anche oralmente)

- FACOLTATIVO

- Flagranza di delitti non colposi puniti con pena edittale non < 3 anni nel massimo o, se colposi, non < 5 anni nel massimo
- Flagranza dei delitti non colposi ex art. 381 c. 2.

- DA PARTE DI PRIVATI

- flagranza dei delitti indicati nell'art. 380

ADEMPIMENTI della P.G.:

- immediato avviso al PM competente per luogo
- avviso al fermato/arrestato della facoltà di nominare difensore o nomina di difensore d'ufficio dà immediata comunicazione a questi e ai parenti (se l'interessato consente)
- il soggetto, se non deve essere immediatamente liberato ex art. 389, è messo a disposizione del PM entro 24 ore e nello stesso termine trasmesso il verbale: termini a pena di inefficacia (art. 386 c. 7)

ADEMPIMENTI DEL P.M.

- può interrogare l'interessato, con avviso ed assistenza del difensore
- deve entro 48 ore dall'arresto/fermo (a pena di inefficacia), se non dispone la liberazione, chiederne la convalida al GIP competente per territorio; l'udienza relativa deve effettuarsi, anche qui a pena di inefficacia, entro le 48 ore successive, con partecipazione necessaria del difensore

schema 33

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

I) fine	Ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli all'assistito (art. 327 bis c. 1)
II) <i>dies a quo</i>	Dal conferimento dell'incarico risultante da atto scritto
III) principali facoltà e poteri	<p>Conferire - direttamente o tramite sostituto o investigatore privato autorizzato o consulente tecnico - con soggetti in grado di riferire circostanze utili a fini investigativi, senza documentare (391bis c. 1), previi avvertimenti ex art. 391bis c. 4, con i limiti sub c. 4 e ss.</p> <p>Assumere dalle stesse persone dichiarazioni scritte, da documentare ex art. 391ter, e con gli stessi limiti e avvisi di cui sopra</p> <p>Richiedere documentazione alla P.A. (391quater)</p> <p>Accedere a luoghi o cose per descrizione o rilievi, redigendo verbale (391sexies)</p> <p>Accedere - previa autorizzazione del giudice - ai medesimi fini anche a luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391septies)</p> <p>Presentare direttamente al G.I.P. elementi di prova a favore del proprio assistito</p> <p>Effettuare investigazioni preventive nei limiti e con le forme ex art. 391nonies</p>
IV) utilizzo processuale	<p>Fornire elementi di prova <i>pro</i> indagato/imputato</p> <p>Utilizzare la documentazione anche ai fini di cui agli artt. 500, 512, e 513 c.p.p.</p>

INCIDENTE PROBATORIO

<p>D) Casi ex art. 392 c.p.p.</p>	<p>Assunzione di testimonianza da persona che non potrà partecipare al dibattimento per infermità o grave impedimento, o sottoposta a minaccia, offerta o promessa per non deporre o deporre il falso</p> <p>Esame di indagato su fatti concernenti responsabilità di altri o di coimputati in procedimento connesso</p> <p>Confronto tra autori di dichiarazioni discordanti in precedente incidente probatorio (nei casi <i>ex lege</i>)</p> <p>Perizia o esperimento giudiziale su res, persone, luoghi il cui stato è soggetto a modificazione inevitabile o che se fosse disposta in dibattimento lo suspenderebbe > 60 gg.</p> <p>Ricognizioni urgenti</p> <p>Nei casi <i>ex comma 1bis</i>, testimonianza di minore infrasedicenne</p>
<p>II) Forme ed iter</p>	<p>Richiesta del PM (anche su sollecitazione della persona offesa) o dell'indagato entro la fine delle indagini preliminari</p> <p>Con i requisiti <i>ex art. 393</i> e con la possibilità di presentare deduzioni entro 2 gg. dalla notificazione della richiesta</p> <p>Ammissa o dichiarata inammissibile o rigettata con ordinanza del G.I.P.</p> <p>Si svolge in udienza camerale con partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'indagato, nonché facoltativa del difensore della persona offesa</p> <p>Le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili in dibattimento, ma solo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla loro assunzione</p>

schema 35

UDIENZA PRELIMINARE

SE IL P.M. INTENDE ESERCITARE L'AZIONE PENALE E NON SI
VERSA IN IPOTESI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Il P.M. deposita nella cancelleria G.U.P. la richiesta di rinvio a giudizio (avente i requisiti ex art. 417 c.p.p.), con il proprio fascicolo

Entro 5 giorni, il G.U.P. fissa la data dall'udienza e ne fa notificare avviso - almeno 10 gg. ante udienza - all'indagato (anche con la richiesta di rinvio a giudizio), al difensore, al PM, alla P.O.

All'udienza, se non si attivano rito abbreviato, immediato o patteggiamento, verificate le parti, si procede alla discussione ed alla deliberazione

Il G.U.P.

- 1) se ritiene non sussistenti gli elementi ex art. 425 c.p.p., pronuncia **decreto inoppugnabile che dispone il giudizio**
- 2) se ritiene che sussista causa di estinzione del reato o causa di improcedibilità, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato o non sussiste, o l'imputato non lo ha commesso, o non costituisce reato, o l'esistenza di una causa di non punibilità, o ancora se gli elementi risultano insufficienti, contraddittori o comunque inadeguati a sostenere l'accusa in giudizio, pronuncia **sentenza di non luogo a procedere**, ricorribile per cassazione ex art. 428 c.p.p.
- 3) se ritiene che debbano essere svolte ulteriori indagini da parte del PM, **indica** quali esse siano (art. 421**b**) con termine per il compimento
- 4) se infine lo ritiene evidentemente decisivo ai fini della sentenza di non luogo a procedere, può **disporre anche d'ufficio l'assunzione di prove (art. 422)**

PROCEDIMENTI SPECIALI

TIPOLOGIE

**GIUDIZIO
ABBREVIATO**

- si basa sullo stato degli atti,
- comporta una riduzione di 1/3 sulla pena da infliggersi in concreto
- il P.M. può proporre appello avverso la sentenza di condanna solo nel caso ex art. 443 c. 3
- l'imputato può subordinarlo alla assunzione di prova necessaria alla decisione purché compatibile con l'economia processuale (rito abbreviato condizionato)

**PROCEDIMENTO
PER DECRETO**

- ove il PM ritenga applicabile sola pena pecuniaria, può chiedere al GIP di emettere decreto penale di condanna, con pena diminuita sino ad 1/2 minimo edittale
- l'imputato può proporre entro 15 gg. opposizione al decreto penale, così attivando un normale giudizio (o, se possibile e richiesto, un rito alternativo), di norma "immediato"

**GIUDIZIO
IMMEDIATO**

- Richiedibile dal PM ove:
- la prova risulti evidente
 - il soggetto sia stato interrogato o, post invito, non si sia presentato

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nel caso di arresto in flagranza, nelle 48 ore successive; nel caso di confessione e di arresto già convalidato, nei 15 gg. successivi (dalla iscrizione nel R.N.R. e dall'arresto)

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (cd patteggiamento)

- nel caso in cui debba essere irrogata pena, diminuita di 1/3, non superiore a 5 anni di pena detentiva o una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva parimenti diminuite
- necessita accordo delle parti, ed è possibile subordinarlo alla sospensione condizionale
- il giudice controlla la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata e la non ricorribilità del caso ex art. 129 c.p.p.
- la sentenza di applicazione è equiparata a condanna ed è solo ricorribile per cassazione
- il patteggiamento ha gli effetti ex art. 445 c.p.p.

schema 37

ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO

I) verifica delle parti	<p>Il presidente (o il giudice monocratico) controlla la regolare costituzione delle parti</p> <p>Termine ultimo per la costituzione di parte civile</p> <p>Nomina di eventuale sostituto in caso di assenza del difensore di fiducia o d'ufficio</p>
II) questioni preliminari	<p>Vengono affrontate - a pena di preclusione delle stesse se non sollevate - e discusse dal PM, da un difensore e dalle parti private, senza ammissibilità di repliche le questioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• competenza per territorio• competenza per connessione• nullità ex art. 181 commi 2 e 3• costituzione di parte civile• citazione / intervento del responsabile civile e del civilmente obbligato• l'intervento degli enti e associazioni ex art. 91 c.p.p.• contenuto del fascicolo per il dibattimento
III) apertura del dibattimento	<p>Viene dichiarato aperto il dibattimento</p>

FASI DEL DIBATTIMENTO

<p>I) richiesta delle prove</p>	<p>Il PM, i difensori di la parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato e imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove</p> <p>Il presidente informa l'imputato del diritto di rendere spontanee dichiarazioni</p> <p>Il giudice, sentite le parti, ammette le prove; ad esse, una volta ammesse, può rinunziarsi solo con il consenso delle altre parti</p>
<p>II) istruttoria dibattimentale</p>	<p>Fase del dibattimento nella quale vengono assunte e formate le prove, nell'ordine indicato sopra, salvo diverso accordo delle parti</p> <p>L'esame testimoniale precede quello delle parti (che vi consentano)</p> <p>Terminata l'istruttoria, il giudice può assumere, ex art. 507 c.p.p., nuovi mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari</p>
<p>III) discussione finale</p>	<p>Nell'ordine suindicato, le parti procedono alla discussione e formulano le conclusioni (la parte civile per iscritto), con una sola replica; l'imputato e il suo difensore, se lo chiedono, hanno comunque diritto di parlare per ultimi; ex art. 523, c. 6, se sorge assoluta necessità di prove nuove, si provvede ex art. 507</p>

schema 39

RITO DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DIBATTIMENTO)

I) applicabilità generale	Salvo diversa indicazione, si applicano le stesse norme del rito dinanzi al tribunale in composizione collegiale
II) citazione diretta	<p>Nei casi indicati ex art. 550 c.p.p., il P.M. esercita l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio dell'imputato (saltando la fase dell'udienza preliminare), a mezzo decreto di citazione a giudizio</p> <p>Il decreto è notificato almeno 60 gg. ante udienza (45 in caso di urgenza motivata)</p> <p>La richiesta di ammissione al giudizio abbreviato o all'oblazione ove consentita o all'applicazione della pena su richiesta delle parti può essere presentata sino a prima della dichiarazione di apertura del dibattimento</p>

**RITO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
IN SEDE PENALE**

I) applicabilità generale	disciplinato dal D.Lgs. 274/2000; si applicano le stesse norme del codice di procedura penale, salvo le eccezioni contenute all'art. 2 di detto D.Lgs.
II) indagini preliminari	Sono svolte direttamente dalla P.G. che acquisisca la notizia di reato (e che ne riferisce al PM entro 4 mesi); se la notizia è acquisita dal PM, questi o incarica la P.G. o esercita l'azione penale formulando l'imputazione e disponendo la citazione diretta a giudizio dell'imputato L'eventuale richiesta di archiviazione è inoltrata allo stesso giudice In caso di ricorso diretto ex art. 21 D.Lgs. 274/2000, si procede secondo gli artt. 22 e ss.
III) esercizio dell'azione penale	L'azione penale è esercitata sempre dal PM, con la formulazione del capo d'imputazione; ma è la P.G. a citare direttamente dinanzi al G.di P. l'imputato, con citazione diretta ex art. 20 D.Lgs. 274/2000 Nei reati perseguibili su querela la citazione diretta - a mezzo ricorso immediato da comunicarsi previamente al PM - è ammessa anche da parte della persona offesa dal reato (artt. 21-25)
IV) giudizio	Regolato dagli artt. 29-33 D.Lgs. 274/2000; le sanzioni sono solo quelle indicate ex artt. 52-54
V) definizioni alternative	Esclusione della procedibilità per particolare tenuità di fatto, ex art. 34 Estinzione del reato per condotta riparatoria, ex art. 35
VI) impugnazioni	Proponibile, con limiti e forme ex artt. 36, 37, 38, appello innanzi al tribunale in composizione monocratica competente per territorio

schema 41

LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

I) principi generali	<ul style="list-style-type: none">• "numerus clausus" e predeterminazione <i>ex lege</i> dei casi e mezzi d'impugnazione; fanno eccezione solo i provvedimenti in materia di libertà personale e le sentenze (tranne che sulla competenza nei casi ex art. 568 c.2) che sono sempre e comunque ricorribili per Cassazione, se non altrimenti impugnabili• è necessario avere interesse all'impugnazione• l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data ed anche se proposta a giudice incompetente
II) termini	<ul style="list-style-type: none">• 15 gg. per i provvedimenti in camera di consiglio e in caso di lettura contestuale della motivazione• 30 gg. per i provvedimenti con motivazione depositata entro il quindicesimo giorno successivo alla pronuncia• 45 gg. per i provvedimenti con motivazione depositata entro il novantesimo giorno successivo alla pronuncia
III) decorrenza dei termini	<p>a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito provvedimento camerale</p> <p>b) dalla lettura del provvedimento con motivazione contestuale per tutte le parti presenti o da considerarsi tali</p> <p>c) dalla scadenza del giorno previsto dalla legge o indicato dal giudice per il deposito della motivazione o dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito nel caso ex art. 548 c. 2</p> <p>d) dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito per l'imputato contumace e il procuratore generale nei casi ex art. 585 comma 2 lett. "d"</p> <p>Se la decorrenza è diversa per l'imputato e il difensore, opera per ambedue il termine che scade per ultimo.</p>

L'ESECUZIONE E IL GIUDICATO PENALE (a)

IRREVOCABILITÀ

Le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione divengono irrevocabili dalla loro pronuncia

Le sentenze contro cui sia data impugnazione divengono irrevocabili decorso inutilmente il termine per proporla o impugnarne l'ordinanza di inammissibilità; se è proposto ricorso per cassazione, dal giorno in cui è dichiarata l'inammissibilità o è rigettato lo stesso

Il decreto penale di condanna diviene irrevocabile decorso inutilmente il termine pro opposizione o pro impugnativa della ordinanza che ne dichiara l'inammissibilità



Salvo diversa disposizione, le sentenze e i decreti penali di condanna divengono esecutivi dalla loro irrevocabilità: art. 650 c.p.p.

Ne bis in idem: art. 649 c.p.p.: l'imputato prosciolto o condannato con sentenze o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a nuovo procedimento penale per lo stesso fatto storico, pur se diversamente qualificato per titolo, grado o circostanza (salvo i casi di erronea declaratoria di morte del reo ed in materia di condizioni di procedibilità ex art. 345 c.p.p.). Se il procedimento viene iniziato, il giudice pronuncia in ogni stato e grado del procedimento sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere

schema 43

L'ESECUZIONE (b)

I) organo dell'esecuzione	Il P.M. presso il giudice dell'esecuzione ex artt. 655 + 665 c.p.p.
II) giudice dell'esecuzione	<p>Il giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire.</p> <p>Se è stato proposto appello e il provvedimento è stato o confermato o riformato solo sulla pena o sulle misure di sicurezza o sugli effetti civili, competente il giudice di I grado; altrimenti, il giudice d'appello.</p> <p>Se è proposto ricorso per cassazione: in caso di inammissibilità/ rigetto/ annullamento senza rinvio, il giudice di I grado se è stato impugnato provvedimento inappellabile o effettuato ricorso "per saltum" (ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.); il giudice di II grado negli altri casi; se v'è stato annullamento con rinvio, il giudice di rinvio.</p> <p>Se l'esecuzione concerne provvedimenti diversi, il giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; ma tra giudice ordinario e giudice speciale, è sempre competente il primo.</p> <p>Se si tratta di atti deliberati dal tribunale in composizione collegiale ed atti del tribunale in composizione monocratica, giudica il primo.</p>
III) procedimento di esecuzione	<ul style="list-style-type: none">- ha per oggetto tutte le vicende in tema di esecuzione del provvedimento e quelle in particolare ex artt. 667-676 c.p.p.;- si attiva su istanza del PM, dell'interessato o del difensore, con la partecipazione necessaria del primo e del terzo e quella facoltativa, su richiesta, dell'interessato;- se la richiesta è manifestamente inammissibile o costituisce mera riproposizione di precedente rigettata, basata sugli stessi elementi, il giudice la dichiara tale con decreto ricorribile per cassazione;- in caso contrario, fissa udienza in camera di consiglio con avviso da notificarsi / comunicarsi almeno dieci giorni prima salvi i casi ex artt. 676 e 667 comma 4 CPP (cd. "a contraddittorio eventuale differito)- il giudice decide con ordinanza ricorribile per cassazione.